

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 543128)

LEGGE REGIONALE 20 novembre 2024, n. 29

Disposizioni per la promozione nei locali di ristorazione del Veneto di informazioni ai consumatori sui prodotti ittici serviti.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità.

1. La Regione del Veneto, tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2016 "Tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nella ristorazione e nella vendita al dettaglio" nonché del regolamento (CE) 25 ottobre 2011, n. 1169/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, promuove nei locali di ristorazione del Veneto il consumo informato dei prodotti ittici serviti, fornendo ai consumatori le informazioni per effettuare scelte consapevoli e in modo da assicurare un livello elevato di protezione della loro salute, nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche, in armonia con la normativa dell'Unione europea e statale in materia, ivi compresa la normativa sulla sostenibilità, tracciabilità ed etichettatura degli alimenti, sulla igiene e sicurezza alimentare e la lotta alle frodi alimentari nonché con riguardo alle pratiche commerciali sleali nei confronti dei consumatori.

Art. 2
Definizioni.

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

- a) locale di ristorazione: ristorante o altra attività di somministrazione di alimenti al consumatore di cui alla legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" nonché di cui alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo";
- b) prodotto ittico: i "prodotti della pesca" nonché i "prodotti dell'acquacoltura" del "settore della pesca e dell'acquacoltura" di cui all'articolo 5, primo comma, lettere a), b) e d) del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 11 dicembre 2013, n. 1379 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- c) consumatore: il "consumatore finale" di cui all'articolo 3, primo comma, numero 18 del regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002/CE "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare" nonché il "consumatore" così come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" al quale sono riconosciuti come fondamentali i diritti di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo e la tutela dalle pratiche commerciali sleali ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146 "Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004".

Art. 3**Costituzione e disciplina del Registro e del Logo per i locali di ristorazione con informazioni ai consumatori sui prodotti ittici serviti.**

1. Ai fini di cui all'articolo 1, per promuovere e garantire la massima conoscibilità e trasparenza ai consumatori sulla provenienza, sostenibilità, igiene e sicurezza del prodotto ittico che si può consumare in un locale di ristorazione, sono istituiti:
 - a) un registro denominato "Registro dei locali di ristorazione con informazioni ai consumatori sui prodotti ittici serviti", di seguito "Registro", in cui sono iscritti i locali di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 che garantiscono al consumatore le informazioni di cui all'articolo 4 sui prodotti ittici serviti;
 - b) un logo denominato "Locali di ristorazione con informazioni ai consumatori sui prodotti ittici serviti", di seguito "Logo", per identificare i locali iscritti al Registro di cui alla lettera a) del presente comma.
2. Il Logo è concesso in uso dalla struttura regionale competente in materia di commercio alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative in ambito regionale, di seguito "concessionari", tramite procedura di evidenza pubblica.
3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede:
 - a) alla costituzione del Registro, presso la competente struttura regionale, stabilendo le modalità per la presentazione e lo svolgimento dell'istruttoria, da parte dei concessionari, delle domande d'iscrizione, le modalità per la cancellazione dei locali di ristorazione dal Registro, nonché le modalità di tenuta e di sua pubblicazione nel sito web della Giunta regionale;
 - b) ad individuare e definire la grafica del Logo e a stabilirne i requisiti per l'utilizzo da parte dei locali di ristorazione iscritti nel Registro.
 - c) alla predisposizione di linee guida ai fini dell'adozione, da parte dei concessionari, di un regolamento che disciplina l'utilizzo del Logo.

Art. 4**Informazioni ai consumatori sui prodotti ittici serviti nei locali di ristorazione.**

1. Per poter essere iscritti al Registro ed usufruire del Logo di cui all'articolo 3, il locale di ristorazione è tenuto a garantire in forma scritta, anche avvalendosi di infografiche o di analoghe forme di comunicazione, ai consumatori, le informazioni individuate dalla Giunta regionale quali funzionali a fornire al consumatore evidenza in ordine alle caratteristiche dei prodotti ittici oggetto di consumo nel locale. Ferme restando le informazioni obbligatorie stabilite dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale in materia di informazioni sui prodotti ittici della pesca e dell'acquacoltura, le ulteriori informazioni da fornire sono individuate tra le seguenti:
 - a) le informazioni di cui agli articoli 36, 38 e 39 del regolamento (CE) 11 dicembre 2013, n. 1379/2013/UE "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio" in tema di informazioni obbligatorie, sulla certificazione ecologica e supplementari facoltative al consumatore finale di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
 - b) le indicazioni di cui agli articoli 9, 10, 36 e 37 del regolamento (CE) 25 ottobre 2011, n. 1169/2011/UE "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione" in tema di indicazioni obbligatorie e obbligatorie complementari per specifici alimenti per garantire un elevato livello di protezione del consumatore finale;
 - c) le informazioni previste dal regolamento (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009/UE "Regolamento del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93,

(CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006" che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, ai sensi del paragrafo 6 dell'articolo 58 nonché dell'articolo 67 del regolamento (CE) 08 aprile 2011, n. 404/2011/UE "Regolamento di esecuzione della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca" in tema di informazioni minime richieste per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

d) le informazioni sui prodotti ittici di qualità ai sensi della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari di qualità";

e) se si tratta di prodotti a "chilometro zero" o a "filiera corta", ai sensi della legge 17 maggio 2022, n. 61 "Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta" e della normativa regionale in materia;

f) se si tratta di prodotti "biologici" così come individuati dalla vigente disciplina statale e regionale;

g) se si tratta di prodotti di qualità certificata ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea e statale, con indicazione della relativa certificazione di qualità, ivi compreso il regolamento (CE) 11 aprile 2024, n. 2024/1143/UE "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012";

h) se si tratta di prodotti identificati da una certificazione di sostenibilità del settore della pesca e dell'acquacoltura;

i) se si tratta di prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449".

Art. 5

Prodotti ittici riconosciuti quali prodotti tipici della tradizione gastronomica veneta.

1. Qualora i prodotti ittici siano riconosciuti, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 4 novembre 2022, n. 26 "Valorizzazione della tradizione enogastronomica veneta. Istituzione del logo Ristorazione tipica del Veneto", quali prodotti tipici della tradizione gastronomica veneta, le informazioni ai consumatori di cui all'articolo 4 della presente legge sono coordinate con quelle previste dall'articolo 4 di cui alla legge regionale 4 novembre 2022, n. 26 per l'utilizzazione del logo "Ristorazione tipica del Veneto".

Art. 6

Controlli e vigilanza.

1. Salvo quanto previsto per i controlli sanitari e sull'etichettatura dalla normativa statale e regionale, ai Comuni nel cui territorio sono insediati i locali di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, compete l'esercizio delle funzioni di controllo sul rispetto delle disposizioni in tema di utilizzo del Registro e del Logo da parte dei locali di ristorazione.

2. La Giunta regionale, al fine di concorrere ad assicurare le funzioni di controllo ai sensi della presente legge, è autorizzata a stipulare intese con i soggetti addetti al controllo e alla vigilanza in materia di alimenti e tutela dei consumatori, come individuabili sulla base della vigente normativa.

3. I concessionari sono assoggettati a periodici controlli, da parte della struttura regionale competente, sullo stato d'attuazione della presente legge e dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 3, i concessionari predispongono una relazione annuale di monitoraggio sull'utilizzo del Logo da presentare alla Giunta regionale.

5. La Giunta regionale, in caso di gravi inadempienze da parte dei concessionari, dispone il ritiro del Logo.

6. In caso di violazione, da parte dei locali di ristorazione, degli obblighi di corretta e completa informazione ai consumatori di cui all'articolo 4, i concessionari, anche su segnalazione dei Comuni ai sensi del comma 1, dispongono il ritiro del Logo e la cancellazione dal Registro.

Art. 7
Sanzioni.

1. L'utilizzo del Logo da parte di soggetto non iscritto al Registro di cui all'articolo 3 ovvero l'utilizzo di un Logo non conforme al modello definito ai sensi dell'articolo 3, sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 2.000,00.

2. All'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvedono, ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale", i Comuni nel cui territorio è ubicato l'esercizio a cui si riferisce la violazione, che introitano i relativi proventi ovvero gli altri soggetti, individuati a seguito di intese o altre forme di accordo, tra i soggetti addetti al controllo di cui all'articolo 6, comma 2, che introitano i relativi proventi.

Art. 8
Clausola valutativa.

1. La Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta alla competente commissione consiliare una relazione che descrive e documenta le iniziative e gli interventi attivati, indicando i soggetti coinvolti, anche ripartiti per provincia, nonché le eventuali criticità incontrate e le modalità con cui vi si è fatto fronte.

Art. 9
Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 1, quantificati in euro 10.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 02 "Commercio-reti distributive-tutela dei consumatori", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 20 novembre 2024

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Finalità.

Art. 2 - Definizioni.

Art. 3 - Costituzione e disciplina del Registro e del Logo per i locali di ristorazione con informazioni ai consumatori sui prodotti ittici serviti.

Art. 4 - Informazioni ai consumatori sui prodotti ittici serviti nei locali di ristorazione.

Art. 5 - Prodotti ittici riconosciuti quali prodotti tipici della tradizione gastronomica veneta.

Art. 6 - Controlli e vigilanza.

Art. 7 - Sanzioni.

Art. 8 - Clausola valutativa.

Art. 9 - Norma finanziaria.

Dati informativi concernenti la legge regionale 20 novembre 2024, n. 29

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 17 maggio 2024, dove ha acquisito il n. 264 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Dolfin, Valdegamberi, Cecchetto, Ciambetti, Vianello, Zecchinato, Andreoli, Centenaro e Pan;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 23 ottobre 2024;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Consigliere Marco Dolfin e su relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, Consigliere Renzo Masolo, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 12 novembre 2024, n. 29.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Marco Dolfin, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la tracciabilità degli alimenti è la pietra miliare delle politiche sulla sicurezza alimentare ed è stata concepita per rendere trasparente la scelta dei cibi. Il suo scopo è quello di fornire ai consumatori informazioni accurate sui prodotti affinché possano effettuare scelte consapevoli ma, soprattutto, di garantire la circolazione di alimenti sani e sicuri grazie alla possibilità di ricostruire l'intero percorso dei prodotti, dalla materia prima al consumatore finale, per poter ritirare tempestivamente dal mercato quelli a rischio.

Con l'aumento della domanda di pesce e prodotti ittici in tutto il mondo è diventato essenziale monitorare l'intera catena di approvvigionamento per garantire che il pesce consumato sia sicuro, autentico e proveniente da fonti sostenibili. La tracciabilità e l'etichettatura del pesce sono due elementi fondamentali che contribuiscono a garantire la qualità, l'origine e la sicurezza dei prodotti ittici. Queste pratiche forniscono informazioni vitali sia agli operatori del settore che ai consumatori.

La tracciabilità del pesce si riferisce alla capacità di seguire il percorso del pesce dalla sua cattura o allevamento fino al punto di vendita o consumo finale.

Dai comandanti dei pescherecci, agli allevatori fino agli operatori commerciali addetti alla successiva vendita del prodotto, tutti i soggetti della filiera ittica hanno l'obbligo di rispettare le disposizioni delle normative in vigore. Le autorità nazionali e comunitarie emanarono, infatti, il Reg. UE 1169/2011, il Reg. UE 1379/2013 e il D. Lgs. 231/2017 per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.

La tracciabilità, inoltre, previene anche la pesca illegale, vera e propria piaga del settore ittico. Attraverso un sistema di tracciamento accurato è infatti possibile identificare i pesci provenienti da attività di pesca illegali e adottare misure di contrasto efficaci. Per quanto riguarda la sostenibilità, la tracciabilità del pesce permette di monitorare l'impatto ambientale delle attività di pesca. Ciò aiuta a promuovere pratiche di pesca sostenibili e a ridurre l'effetto negativo sull'ecosistema marino.

Infine, tracciare il percorso del pesce consente di garantire la qualità e l'autenticità del prodotto. I consumatori finali possono avere fiducia nell'origine e nella freschezza del pesce che acquistano o mangiano. I ristoranti possono essere equiparati al consumatore finale e quindi devono conservare i documenti per garantire la tracciabilità e la sicurezza di provenienza del prodotto ittico ed esporli all'interno del proprio locale per una precisa e corretta informazione ai clienti.

In conclusione, la tracciabilità del pesce nei ristoranti è essenziale per garantire la sicurezza alimentare, promuovere la sostenibilità delle risorse marine, rispettare le normative, mantenere l'etica e la trasparenza e proteggere l'identità culturale. Ristoranti che adottano sistemi di tracciabilità del pesce dimostrano un impegno per la qualità e la responsabilità, contribuendo così al benessere dei consumatori e dell'ambiente.

Il progetto di legge si articola in nove articoli:

Nel primo articolo sono illustrate le finalità relative alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, si promuove nei locali di ristorazione del Veneto il consumo informato dei prodotti ittici serviti, fornendo ai consumatori le informazioni per effettuare scelte consapevoli e in modo da assicurare un livello elevato di protezione della loro salute, nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche.

A seguire il secondo articolo reca un insieme di definizioni, rilevanti ai fini della legge e corredati da riferimenti al quadro normativo vigente.

Nel terzo articolo si prevede la costituzione e la disciplina del Registro e del Logo per i locali di ristorazione con informazioni ai consumatori sui prodotti ittici serviti.

Il quarto articolo stabilisce le informazioni per essere iscritti al Registro ed usufruire del Logo di cui all'articolo 3, dove il locale di ristorazione è tenuto a garantire in forma scritta ai consumatori le informazioni individuate dalla Giunta regionale quali funzionali a fornire al consumatore evidenza in ordine alle caratteristiche dei prodotti ittici oggetto di consumo nel locale.

Nell'articolo cinque si prevede che, qualora i prodotti ittici siano riconosciuti, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 4 novembre 2022, n. 26 "Valorizzazione della tradizione enogastronomica veneta. Istituzione del logo Ristorazione tipica del Veneto", quali prodotti tipici della tradizione gastronomica veneta, le informazioni ai consumatori di cui all'articolo 4 della presente legge sono coordinate con quelle previste dall'articolo 4 di cui alla legge regionale 4 novembre 2022, n. 26 per l'utilizzazione del logo "Ristorazione tipica del Veneto".

Nel sesto articolo sono disciplinati i controlli e la vigilanza.

L'articolo sette stabilisce le sanzioni sull'utilizzo del Logo da parte di soggetti non iscritti al Registro.

L'articolo otto prevede la clausola valutativa e nell'articolo nove è contenuta la norma finanziaria.

Quanto al Consiglio delle Autonomie Locali, nelle more della ricostituzione di forme di operatività del medesimo, attesa l'esigenza di assicurare, comunque, forme di continuità nell'esercizio delle attività istituzionali, in conformità al principio di buon andamento, si è ritenuto di poter prescindere dall'espressione del parere, peraltro formalmente richiesto sul provvedimento in questione.

La Terza Commissione consiliare, acquisiti i pareri della Prima Commissione consiliare e della Sesta Commissione consiliare, rispettivamente ai sensi dell'articolo 66 e dell'articolo 51 del Regolamento consiliare, in data 23 ottobre 2024 ha approvato a maggioranza il progetto di legge regionale n. 264 che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Liga Veneta per Salvini Premier (Andreoli con delega Cecchetto, Dolfin, Pan, Possamai, Puppato, Rigo); Zaia Presidente (Bet con delega Giacomini, Cestaro, Gerolimetto); Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Formaggio, Razzolini); Misto (Barbisan). Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi: Partito Democratico Veneto (Montanariello, Zottis); Europa Verde (Masolo).";

- Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Renzo Masolo, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

confesso che quando sono stato indicato in qualità di relatore di minoranza sul progetto di legge regionale oggi in discussione non sapevo che "pesci prendere".

Ovviamente la mia non è che una battuta, un motto di spirito, tuttavia, non è distantissimo dalla realtà dell'ecosistema marino: non ci sono più pesci da prendere!

A luglio di quest'anno, in occasione della 36esima edizione del Comitato per la Pesca (COFI) della FAO, è stato comunicato come, secondo gli indicatori messi a punto dal Fish Dependence Day, le risorse del Mediterraneo erano terminate; mi spiego meglio: se nei primi sei mesi dell'anno avessimo consumato solo risorse dei nostri mari, da luglio alla fine dell'anno queste non sarebbero state più disponibili e l'Europa avrebbe dovuto ricorrere alle importazioni per sostenere la crescente richiesta dei consumatori. La domanda europea di prodotti ittici è infatti troppo alta: ogni cittadino europeo consuma in media circa 24 chili di pesce l'anno, e gli italiani superano la media con i loro 31,21 chili di pesce pro capite l'anno.

Insomma, l'impatto dei consumi eccessivi sugli stock ittici del Mediterraneo è devastante, ed è ancora più devastante se si pensa che la domanda è sempre più in aumento, ciò a significare che non vi è piena coscienza di quanto determinati siano i comportamenti alimentari, comportamenti per i quali sarebbe tuttavia ingenuo incolpare i singoli, laddove, credo, che il tema vada spostato più in alto, l'ho già detto altre volte, ripensando i modelli di consumo totalmente dissipativi che ci vengono proposti e per certi versi imposti.

Sovrapposti a questi modelli di consumo abbiamo anche la pesca illegale, citata anche nella relazione al progetto di legge, che mette a rischio gli ecosistemi e le economie locali, cui bisogna aggiungere, come quadro complessivo, il riscaldamento globale che produce, tra le altre, anche gravissime conseguenze a carico delle piccole comunità che di pesca vivono, oltre che per l'ambiente marino.

Nella relazione al progetto di legge è affermato che i "Ristoranti che adottano sistemi di tracciabilità del pesce dimostrano un impegno per la qualità e la responsabilità, contribuendo così al benessere dei consumatori e dell'ambiente". Sicuramente adottare comportamenti di consumo responsabili è essenziale, e i ristoratori in questo costituiscono uno snodo fondamentale, perché controllare l'etichetta del pesce acquistato, e che poi viene proposto nei menù, per verificarne la provenienza e metodo di cattura è essenziale e consente di orientare le scelte verso stock ittici in buone condizioni e pratiche di pesca sostenibili può spingere il mercato verso un modello più ecologico.

La mia perplessità è però legata al modo in cui queste informazione verranno rese: dico questo perché l'articolo 4 del progetto di legge stabilisce che "Per poter essere iscritti al Registro ed usufruire del Logo di cui all'articolo 3, il locale di ristorazione è tenuto a garantire in forma scritta ai consumatori le informazioni individuate dalla Giunta regionale quali funzionali a fornire al consumatore evidenza in ordine alle caratteristiche dei prodotti ittici oggetto di consumo nel locale."

Mi spiego meglio: l'insieme delle informazioni da fornire al consumatore può essere tale da allontanarlo dall'eventuale desiderio di verificare perché quel ristorante, scelto proprio in ragione dell'esposizione del segno-logo che ne afferma la sostenibilità delle scelte, è considerato sostenibile: si tratta dunque di verificare le informazioni che costituiscono la sostanza del segno-logo, cioè di quel qualcosa che sta per qualcos'altro e che sono appunto le informazioni in merito alla sostenibilità. Su questo ho presentato un

emendamento perché ritengo sia opportuno, ad accrescimento del senso del progetto di legge, che è quello di indirizzare le scelte in punto di sostenibilità, di stabilire, sin d'ora, la possibilità di avvalersi di comunicazione caratterizzate da immediatezza, quali, ad esempio, delle infografiche. Su questo gli esempi non mancano, si veda, ad esempio, la guida interattiva "Il semaforo del mare" realizzata dal WWF. In questo senso, dunque, il primo dei due emendamenti da me presentati.

Ritengo inoltre necessario, a meno che non si voglia ridurre la funzione di questa proposta di legge a qualcosa di meramente formale, introdurre nella clausola valutativa uno specifico passaggio sul tema dello sviluppo sostenibile. Se il fulcro della legge è sì garantire informazioni ai potenziali consumatori, in modo tale che questi siano in grado di assumere scelte di consumo etiche e consapevoli, non è pensabile ignorare quali saranno gli effetti di questa legge in termini di sostenibilità. In tal senso, un'indagine svolta nell'ambito del progetto EcoScope, finanziato dall'UE, ha cercato di scoprire quali fossero, secondo le parti coinvolte nel settore della pesca dell'UE, le principali difficoltà che interesseranno la gestione sostenibile di questa industria nei prossimi anni. Secondo le opinioni fornite, le prossime sfide più importanti riguarderanno le catture accessorie, ovvero pesci e altre creature marine che finiscono intrappolate nelle reti da pesca durante la cattura di specie differenti (50% delle risposte), e le aree protette e quelle di restrizione alla pesca (anche in questo caso, 50 % delle risposte). Inoltre, per circa il 44,4 % degli intervistati gli indicatori di biodiversità rivestivano un'importanza cruciale. Al posto successivo, entrambi con il 38,9 %, si sono quindi piazzati i compromessi tra i diversi utilizzi delle zone marine e costiere e la distribuzione delle specie. In ordine di importanza si sono poi classificate le seguenti voci: interazione tra le specie (33,3 %), contingenti di pesca (33,3 %), stato di conservazione delle specie protette (27,8 %) e pianificazione dello spazio marino (27,8 %). Gli indicatori di sostenibilità della pesca si sono collocati all'ultima posizione, registrando il 22,2 % di preferenze.

Per questo mi sento di poter affermare che in sede di clausola valutativa ci si debba occupare di sostenibilità. Perché, vedete, i lavoratori del comparto vengono giustamente a Venezia a protestare, chiedono un rilancio del settore, ma il rilancio del settore non può passare solo da provvedimenti tampone come la richiesta dello stato di calamità, occorre invece ragionare su ampie variabili di sistema e comprendere che in gioco non è soltanto il futuro dei lavoratori, cui va tutta la mia personale solidarietà, ma il futuro del mare e del pianeta.”.

3. Note agli articoli

Note all'articolo 2

- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n. 206/2005 è il seguente:

“Art. 3. Definizioni.

1. Ai fini del presente codice, ove non diversamente previsto, si intende per:

- a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
- b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti;
- c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario;
- d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 103, comma 1, lettera d), nell'articolo 115, comma 2-bis e nell'articolo 128, comma 2, lettera d), il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo;
- e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 18, comma 1, lettera c), e nell'articolo 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto;
- f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori.”.

- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo n. 206/2005 è il seguente:

“Art. 2. Diritti dei consumatori

1. Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.

2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:

- a) alla tutela della salute;
- b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
- c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
- c-bis) all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà;
- d) all'educazione al consumo;
- e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali;

- f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
- g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.”.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 173/1998 è il seguente:

“Art. 8. Valorizzazione del patrimonio gastronomico.

1. Per l'individuazione dei «prodotti tradizionali», le procedure delle metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura il cui uso risulta consolidato dal tempo, sono pubblicate con decreto del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 6 mesi dalla suddetta pubblicazione predispongono, con propri atti, l'elenco dei «prodotti tradizionali».

2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definite le deroghe, relative ai «prodotti tradizionali» di cui al comma 1, riguardanti l'igiene degli alimenti, consentite dalla regolamentazione comunitaria.

3. Allo scopo di promuovere e diffondere le produzioni agroalimentari italiane tipiche e di qualità e per accrescere le capacità concorrenziali del sistema agroalimentare nazionale, nell'ambito di un programma integrato di valorizzazione del patrimonio culturale, artigianale e turistico nazionale, è costituito, senza oneri, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Comitato, composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, da quattro rappresentanti designati, uno per ciascuno, dai Ministri per le politiche agricole, per i beni culturali e ambientali, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e da quattro rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Il Comitato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, può essere integrato da rappresentanti di enti ed associazioni pubbliche o private e da persone particolarmente esperte nel settore della diffusione del marketing agroalimentare.

5. Il Comitato ha il compito di redigere una guida tecnica per la catalogazione, per ogni singola regione italiana, di produzioni e beni agroalimentari a carattere di tipicità, con caratteristiche tradizionali, ai fini della redazione di un Atlante del patrimonio gastronomico, integrato con i riferimenti al patrimonio culturale, artigianale e turistico.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione industria artigianato commercio e servizi e internazionalizzazione delle imprese.